

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "Vittoria Tutela in Azienda 04/23"



Vittoria
Assicurazioni

Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026
ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno di Vittoria è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

La garanzia di Tutela legale copre anche le perdite economiche derivanti da:

- Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber tramite l'utilizzo di un fornitore selezionato da Vittoria: sono rimborsate le spese sostenute dal contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online;
- Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001: se l'assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo e risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, l'assicuratore rimborsa le spese per redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione, predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative, la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'assicurato;
- Piano di rimedio a un Data Breach: in caso di violazione dei dati personali per la quale l'assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, l'assicuratore rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Opzioni con riduzione del premio: Elevazione valore in lite da 500 a 3.000 euro.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: Retroattività della garanzia per procedimenti penali; Pacchetto danni extracontrattuali; Pacchetto contrattuale completo; Pacchetto contrattuale light; Controversie con i clienti; Pacchetto fisco e previdenza; Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza sleale.



Che cosa NON è assicurato?

Il Pacchetto base non assicura: controversie di diritto civile in genere; opposizione a sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria.

Il Pacchetto danni extracontrattuali non assicura: controtroverse di diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile; richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se l'assicurato ha una assicurazione di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei premi.

Il Pacchetto contrattuale completo non assicura le controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti.

Il Pacchetto contrattuale light non assicura: controversie di lavoro; controversie che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

I pacchetti controversie con i clienti 5 casi di cui 2 in giudizio, controversie con i clienti 10 casi di cui 2 in giudizio e controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio le garanzie sono escluse: controversie di lavoro; controversie con i fornitori; controversie che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Il Pacchetto fisco e previdenza non assicura: opposizioni a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale; procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave così come definito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 472/97; controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

Il Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza non assicura: se le richieste dell'assicurato non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte; mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni; controversie che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio; procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza; controversie di diritto civile non espressamente indicate tra le garanzie in copertura.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni. Il pacchetto base non copre anticipi di spese in caso di procedimento penale per delitto doloso in attesa del provvedimento definitivo oltre 5.000 euro.

La garanzia di Perdite pecuniarie sicurezza, privacy e cyber non copre: spese per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo dei contenuti lesivi della reputazione oltre i 3.000 euro, purché il contraente abbia denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti; spese per redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione o per predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative oltre i 5.000 euro; spese per il piano di rimedio a un Data Breach oltre i 5.000 euro per sinistro.

Per la garanzia Retroattività della garanzia nei procedimenti penali: se a favore dell'assicurato opera un'altra polizza di tutela legale che copre il rischio sottoscritta con altro assicuratore prima della polizza dell'assicuratore, la garanzia dell'assicuratore opera a esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta; se anche la polizza sottoscritta con un altro assicuratore opera in secondo rischio, la garanzia dell'assicuratore opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

La garanzia Tutela legale danni extracontrattuali, per i danni extracontrattuali causati dall'assicurato a terzi opera con i seguenti limiti: in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'evento: a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile; in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo del massimale indicato in polizza; se l'assicurato non ha un'assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, salvo il dolo dell'assicurato, o perché prevede una franchigia o uno scoperto: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo massimo di 5.000 euro per evento.

La garanzia Tutela legale danni extracontrattuali, per la citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile opera con il limite di 2.500 euro per evento.

Per il Pacchetto contrattuale completo, in caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del contraente, il quale abbia avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Il Pacchetto contrattuale light 2 casi di cui 1 in giudizio non copre: le controversie che superano il numero dei casi scelti dall'assicurato; l'azione in giudizio se la controversia ha un valore economico inferiore a 3.000 euro; l'assistenza in fase giudiziale se nei confronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

La garanzia Controversie con i clienti non copre: controversie che superano il numero dei casi scelti dall'assicurato; l'assistenza in fase giudiziale se nei confronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Il Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza opera fino alla metà dell'importo del massimale indicato in polizza e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle aziende con sede nel territorio della Repubblica Italiana, che non operano nel settore alberghiero, edile, ospedaliero.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al 32,61%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
OPPURE	oppure

diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	E' obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni o deduzioni ai fini fiscali.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINITRI.